



## COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino  
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107  
www.comune.villafrancapiemonte.to.it  
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it  
pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	
<b>Esecuzione lavori sulla base di progetto esecutivo</b>	
<small>(operatore economico ai sensi e nei termini di cui al Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 231; titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o del socio unico; amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti)</small>	
<b>Procedura negoziata senza pubblicazione di gara, ai sensi della lettera c), del primo comma, dell'art. 50, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi del primo comma, dell'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, interamente telematica ai sensi dell'art. 25, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni</b>	
<b>Oggetto: lavori di sostituzione negli infissi con interventi di efficientamento energetico della bocciofila presso l'impianto sportivo di Via Aldo Moro n. 2 – succursale di Piazza Vittorio Veneto n. 1</b>	
<b>CUP: D24J22000570001</b>	<b>CIG B1648FA6EA</b>
<b>€ 150.000,00 ai sensi del comma 139, dell'art. 1, della Legge 30.10.2018, n.145 e sue successive modifiche ed integrazioni ed assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.05.2023 € 69.560,39 con mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a ed € 30.439,61 dal GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE s.p.a.</b>	

### IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

#### SOMMARIO

1. CAPO 1 – PRESENTAZIONE.
  - 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta.
  - 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta.
  - 1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA LETTERA DI INVITO.
  - 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto.
  - 2.2. Qualificazione dei lavori.
  - 2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione.
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
  - 3.1. Documentazione amministrativa preliminare.
  - 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione.
4. CAPO 4 – OFFERTA.
  - 4.1. Offerta Economica.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

- 6. CAPO 6 – FASE DI GARA.
  - 6.1. Apertura della gara.
  - 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione.
  - 6.3. Ammissione degli offerenti.
  - 6.4. Apertura offerta tecnica.
  - 6.5. Gestione dell’Offerta Economica.
- 7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE.
  - 7.1. Verbali.
  - 7.3. Proposta di aggiudicazione.
  - 7.4. Aggiudicazione.
- 8. CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO.
  - 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto.
  - 8.2. Consegna dei lavori.
- 9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.
  - 9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa.
  - 9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione.
  - 9.3. Casi particolari nell’utilizzo dei modelli.
  - 9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione.
- 10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI.
  - 10.1. Controversie.
  - 10.2. Altre disposizioni e informazioni.
  - 10.3. Riserva di aggiudicazione.

## **PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **1. CAPO 1 – PRESENTAZIONE.**

#### **1.1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:**

- a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.3.4), della lettera di invito;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito.

#### **1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:**

La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 25, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla stazione appaltante – denominata TRAPARE raggiungibile al sito internet: <https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

## **AVVERTENZE**

Si fa presente che sul sito <https://comunevillafrancapiemonte.traspere.com>, in basso a sinistra, è presente il campo “Guida all’utilizzo”, tramite il quale è possibile accedere ad una sezione dedicata in cui è possibile scaricare l’ultima versione delle istruzioni fornite dal sistema.

Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, e dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare offerta.

Per richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma TRASPARE, è possibile seguire le modalità indicate sulla home page del sistema, in particolare inviando una mail all’indirizzo [support@l&gsolution.com](mailto:support@l&gsolution.com) oppure telefonando al numero +39 0881/665131.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Gli operatori economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica esonerano espressamente l’azienda, il gestore del sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, a adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali.

Gli operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli operatori economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’azienda e il gestore del sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il gestore del sistema e l’azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’azienda e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

## **ABILITAZIONE ALLA GARA**

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici (così come definiti dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni), che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli economico - finanziari e tecnico - professionali, previsti dall'art. 100, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni dettagliati nel seguito del presente disciplinare di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti buste telematiche:

- A) documentazione amministrativa;
- B) offerta tecnica;
- C) offerta economica.

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul sistema attraverso l'apposita procedura di upload (Caricamento).

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

### **1.3. RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.**

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e illimitato sul sito internet del committente "Comune di Villafranca Piemonte" all'interno della sezione amministrazione trasparente (<https://www.comune.villafrancapiemonte.to.it>).

## **2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA LETTERA DI INVITO.**

### **2.1. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO** (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa punto ii.2.1 della lettera di invito).

Importo complessivo di gara (I.V.A. esclusa): €. 176.134,68 di cui:

1)	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: €. 98.703,50	
1.a)	€. 98.703,50	Lavori al netto dei costi della manodopera
2)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: €. 77.431,18	
2.a)	€. 10.500,00	Oneri della sicurezza
2.b)	€. 66.931,18	Costi della manodopera

## 2.2. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI.

### 2.2.1. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL'ESECUZIONE:

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le specificazioni di cui all'art. 12, della Legge 23.05.2014, n. 80;

La qualificazione dei lavori in appalto (compreso gli oneri relativi alla sicurezza) è la seguente:

Lavorazioni	Categoria	Qualificazion e obbligatoria (si / no)	Importo	Classe	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civile ed industriali	OG1	SI	€ 176.134,68	I	100	Prevalente	Nei limiti fissati dall'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni
TOTALE			€ 176.134,68		100		

c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del certificato di esecuzione lavori ai sensi e per gli effetti del secondo comma, dell'art. 85 e del primo comma, dell'art. 86, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### 2.3. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE (punto II.3, della lettera di invito).

Durata in giorni: come previsto dall'art. 2.6, del capitolato speciale d'appalto, i lavori dovranno essere conclusi entro 180 (diconsi giorni centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

## 3 CAPO 3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta telematica: A – amministrativa).

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritiene opportuno, deve caricare (upload) la pertinente documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale).

### 3.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRELIMINARE.

Per documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti artt. da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui all'art. 3.2.1 e all'art. 3.2.3, diversi da quelli di cui all'art. 3.3, e diversi altresì dall'offerta economica.

#### 3.1.1. CAUZIONE PROVVISORIA (secondo comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Garanzia provvisoria pari all'uno per cento, ai sensi del secondo comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**3.1.2. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE** (comma 67, dell'art. 1, della Legge 23.12.2005, n. 266 e sue successive modifiche ed integrazioni):

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 2, della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610, del 19.12.2023, è tenuto a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di €. 18,00(diconsi euro diciotto/00).

Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi del comma 67, dell'art. 1, della Legge 23.12.2005. n. 266.

**3.1.3. DICHIARAZIONI E ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIE:**

- a) domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione (utilizzando il modello allegato A);
- b) dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (utilizzando il modello allegato C);
- c) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti (utilizzando il modello Allegato D) come segue: dichiarazione di avere, direttamente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; la suddetta dichiarazione dovrà riportare l'attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'art. 11.4.2; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della stazione appaltante;
- d) ai fini della acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi.

**3.1.4. ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI** (se ricorrono le condizioni):

- a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi della lettera u), del primo comma, dell'art. 46, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli artt. 1.393 e 2.206, del Codice Civile;
- b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;

c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni:

- c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi del primo comma, dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni; tale impegno alla costituzione può essere omissivo se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
- c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da III.2.1 a III.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi del secondo comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, indicazione dei lavori o delle parti di lavoro eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- c.5) ai sensi del quinto comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al secondo comma, dell'art. 92, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati; in tal caso, l'operatore economico cooptato deve:
  - possedere i requisiti di cui all'artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni e presentare le dichiarazioni di cui all'art. 3.2.1;
  - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'art. 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste all'art. 2.2.1, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
  - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intende eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al venti per cento del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;

- c.6) la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico ai sensi del Decreto Legislativo 23.07.1991, n. 240 del 1991;
- d) limitatamente alle reti di imprese e contratti di rete, in attuazione alla lettera b), del secondo comma, dell'art. 13, della Legge 11.11.2011, n. 180, le reti di imprese di cui ai commi da 4 ter a 4 quinquies, dell'art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009, n. 5 convertito dalla Legge 09.04.2009, n. 33, come modificato dai commi 2 bis e 2 ter, dell'art. 42, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78 introdotti dalla Legge 30.07.2010, n. 122, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'organo comune di cui alla lettera e) del citato art. 3, comma 4 ter, qualora previsto dal contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
  - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'art. 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
- e.1) ai sensi dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;



f) limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'art. 3.2.3, lettera a);

f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione rilasciata da società organismo di attestazione dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;

f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;

f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui all'art. 3.2.1;
- si obbliga verso l'offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegata copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'art. 1.325, del Codice Civile e all'art. 88, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

### **3.1.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.**

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dall'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e dovrà essere caricato all'interno della procedura telematica.

#### 4. CAPO 4 – OFFERTA.

##### 4.1. OFFERTA TECNICA (busta telematica: B – offerta tecnica).

Offerta tecnica: la busta telematica dell'offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto IV.2.1), del bando di gara, come specificati nel seguente prospetto:

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del primo comma, dell'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, con i criteri indicati di seguito:

DESCRIZIONE		PUNTI
<b>OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI</b>		
A	Nuova pavimentazione esterna in elementi autobloccanti:	45
B	Rifacimento della scala esterna di ingresso:	15
C	Realizzazione di muro in pietra di contenimento:	15
D	Sostituzione della recinzione esistente:	20
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		
E	Elemento prezzo:	5
<b>TOTALE:</b>		<b>100</b>

a) nell'offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo le modalità indicate nel documento criteri di valutazione.

b) note in merito alle formalità della documentazione:

b.1) non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;

b.2) le relazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;

b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. b.2), da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti al raggruppamento;

c) non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- c.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui sopra;
  - c.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
  - c.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
  - c.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
  - c.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
- d) l'offerta tecnica non può:
- d.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica di cui all'art. 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;
  - d.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla già menzionata offerta tecnica;
  - d.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure d), comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

#### **4.2. OFFERTA ECONOMICA.**

L'offerta economica deve essere compilata utilizzando l'unito allegato ed inserita con le funzionalità previste dal sistema TRASPARE del Comune di Villafranca Piemonte.

Una volta compilati i dati richiesti il file di offerta economica dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta (o di tutte le ditte componenti il raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, Gruppo Europeo di Interesse Economico, ecc.) e caricato nell'apposito campo previsto dalla procedura.

Ai sensi del nono comma, dell'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel file di offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza.

### **PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

#### **5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi del primo comma, dell'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **6. CAPO 6 - FASE DI GARA.**

### **6.1. APERTURA DELLA GARA.**

#### **6.1.1. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE.**

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- della seduta di valutazione delle offerte tecniche;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti a seguito di proposta di aggiudicazione;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata: la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 11.3.1, con almeno due giorni lavorativi di anticipo;

#### **6.1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E DELLE OFFERTE.**

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal punto IV.3.8) della lettera di invito per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 11.3.1, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza della busta telematica dell'offerta economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

### **6.1.3. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.**

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente documentazione di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi del secondo periodo, dell'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **6.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE.**

### **6.2.1. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME PRELIMINARE:**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche di cui all'art. 1.2, gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'offerta economica.

### **6.2.2. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A DICHIARAZIONI O DOCUMENTI.**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta telematica dell'offerta economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'art. 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di Legge o dal Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all'art. 3.1.3, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi.

### **6.2.3. AMMISSIONI CON RISERVA SUBORDINATE A SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo art. 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione;
- fuori dai casi di cui al precedente art. 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente documentazione di gara o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti, in situazione di controllo di cui all'art. 2.359, del Codice Civile;

- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di Gruppo Europeo di Interesse Economico, hanno omesso:

- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'art. 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
- se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'art. 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
- di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;

- d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente art. 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

#### **6.2.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Ai sensi dell'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente art. 6.2.3, la stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente all'offerente di integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) accerta la sussistenza di irregolarità essenziali, ex art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi del secondo comma, dell'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, esclude il concorrente dalla gara;
- e) precisa che come indicato dal terzo comma, dell'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, il soccorso istruttorio è applicabile alle carenze relative all'offerta tecnica e economica purché non modifichino il contenuto dell'offerta presentata.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

#### **6.2.5. ESCLUSIONI DEFINITIVE.**

Sono comunque esclusi gli offerenti nei seguenti casi:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente art. 6.2.4, lettera a) e b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni di cui al secondo comma, dell'art. 86, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente art. 6.2.4:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni o dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.

#### **6.3. AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI.**

##### **6.3.1. NUMERO MINIMO DEGLI OFFERENTI AMMESSI E DELLE OFFERTE AMMESSE.**

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nella lettera di invito.

##### **6.3.2. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI.**

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi, dà atto del numero degli offerenti ammessi.

##### **6.3.3 CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI.**



Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'art. 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo art. 6.5.

#### **6.4. APERTURA OFFERTA TECNICA.**

Apertura della «offerta tecnica»: la commissione di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'art. 8.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione dell'offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

Esame della «offerta tecnica»: la commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli artt. 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di **soggetti tecnici terzi** (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51, del Codice di Procedura Civile) **che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;**

Conclusione dell'esame della «offerta tecnica»: la commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle offerte tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui all'art. 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole offerte tecniche;
- c) alla verbalizzazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché della conseguente graduatoria provvisoria; le eventuali schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;

Cause di esclusione in fase di esame della «offerta tecnica»: sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'art. 4.1, lettera c), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;

b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'art. 4.1, lettera f).

## **6.5. GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA».**

### **6.5.1. APERTURA DELLA «OFFERTA ECONOMICA».**

Il soggetto che presiede la commissione di gara, senza soluzione di continuità con la lettura dei punteggi dell'offerta tecnica, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'art. 11.4.1, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, procede all'apertura telematica dell'offerta economica, procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
  - incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
  - incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo art. 6.5.2.

### **6.5.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA ECONOMICA».**

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'«offerta economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
  - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
  - l'indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente art. 6.5.1, lettera d).

### **6.5.3 ESCLUSIONI IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA ECONOMICA».**

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'art. 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'art. 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2).

Ai sensi del terzo comma, dell'art. 101, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica; potranno essere richiesti unicamente chiarimenti sui contenuti dell'offerta.

### **6.5.4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.**

Il soggetto che presiede la commissione di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della già menzionata graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

### **6.5.5. ESCLUSIONI DEFINITIVE.**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente art. 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente art. 6.2.4:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni o dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

#### **6.5.6. NUMERO MINIMO DEGLI OFFERENTI AMMESSI E DELLE OFFERTE AMMESSE.**

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **7 CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE.**

#### **7.1. VERBALI.**

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita; i soggetti delegati possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli art. da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla Legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, oggetto di esame ai sensi dell'art. 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

#### **7.2. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.**

- a) ai sensi del quinto comma, dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi del quinto comma, dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, dopo aver verificato il possesso dei requisiti provvede all'aggiudicazione;
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi del quinto comma, dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente; in mancanza, il termine è pari a trenta giorni: il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente; decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.

### **7.3. AGGIUDICAZIONE.**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del quinto comma, dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni

#### **7.3.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.**

In ogni caso la proposta di aggiudicazione:

- a) ai sensi del sesto comma, dell'art 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, non equivale ad accettazione dell'offerta; L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'ottavo comma, dell'art 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai sensi del quinto comma, dell'art 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

#### **7.3.2. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE.**

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'art. 90, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni ed è resa nota con le pubblicazioni previste dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- b) resta salva per la stazione appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara;
- c) ai sensi del secondo comma, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella lettera di invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

## **8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO.**

### **8.1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.**

#### **8.1.1. CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.**

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui al terzo e quarto comma, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli artt. da 85 a 95, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto previsto dal terzo comma, dell'art. 93 e secondo comma, dell'art. 94, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'art. 97 e comma 2 bis, dell'art. 99, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del secondo comma, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella lettera di invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

#### **8.1.2. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
  - la cauzione definitiva di cui al quarto comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, sotto forma di cauzione o fidejussione stipulata con le modalità previste dall'art. 106, come riportato dal primo comma, dell'art. 117, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'art. 117, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.c.p.a., s.c.r.l., società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991, n. 187, attuativo del terzo comma, dell'art. 17, della Legge 19.05.1990, n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di Legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla stazione appaltante;

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'operatore economico aggiudicatario, la stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## **8.2. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI.**

### **8.2.1. ADEMPIMENTI ANTERIORI ALLA CONSEGNA.**

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'efficacia dell'aggiudicazione.

La consegna dei lavori può avvenire prima della sottoscrizione del contratto nei casi di cui all'ottavo comma, dell'art. 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **8.2.2. ADEMPIMENTI PER LA CONSEGNA.**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal capitolato speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai già menzionati termini, a trasmettere alla stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e alle Casse Edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto dalla lettera a), del primo comma, dell'art. 17, e commi 1, 1 bis, 2 e 3, dell'art. 28, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi del primo periodo, del quinto comma, dell'art. 29, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30.11.2012 e successivi aggiornamenti;
  - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli artt. 31 e 38 Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera h), del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni e al punto 3.2, dell'allegato XV, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 ed ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la stazione appaltante;



- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla stazione appaltante, ai sensi della lettera i), del primo comma, dell'art. 89, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **PARTE TERZA – DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI**

### **9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.**

#### **9.1. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

##### **9.1.1. VALIDITÀ E FORMALITÀ DELLE DICHIARAZIONI.**

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara:

- sono rilasciate ai sensi del primo comma, dell'art. 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi del secondo comma, dell'art. 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate della copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

##### **9.1.2. ALTRE CONDIZIONI.**

- a) Alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'art. 62, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) alla documentazione si applicano gli artt. 94 e 95, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli artt. 18 e 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **9.1.3. IMPOSTA DI BOLLO.**

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue: non dovuta.

## **9.2. MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE.**

- allegato A - domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;
- allegato B - dichiarazione a corredo dell'offerta;
- allegato C - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- allegato D – sopralluogo;
- allegato E – Documento di Gara Unico Europeo;
- allegato F – schema di offerta economica;
- allegato G – criteri di valutazione.

## **9.3. COMUNICAZIONI, SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE.**

### **9.3.1. COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI.**

- a) le comunicazioni della stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'art. 3.1.3, lettera d) mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'art. 25, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni; le comunicazioni inoltrate dal sistema verranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'apposita sezione in sede di iscrizione all'albo fornitori; tutti gli operatori economici sono pertanto tenuti a verificare il dato;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

#### **9.4.2. SOPRALLUOGO ASSISTITO IN SITO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI.**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3.1.3, del presente disciplinare di gara, vista la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni di particolarità degli interventi, è obbligatoria la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'art. 3.1.3, del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, dal titolare o da un rappresentante legale dell'impresa, come risultanti da certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con l'Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Piemonte, telefonando al numero 011 / 9807107 interno 5 e chiedendo del geom. Mauro BORELLO, la data e l'ora della visita di sopralluogo; l'Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Villafranca Piemonte comunica al richiedente la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia se già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia, qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- f) è altresì obbligatoria la sola presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'art. 3.1.3, lettera c), punto sub. c.3); la presa visione si ha per assolta in caso di acquisizione degli atti progettuali, oppure con una delle modalità di cui all'art. 11.4.3; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, si fa presente che il sopralluogo obbligatorio verrà espletato direttamente presso il Comune di Villafranca Piemonte, Area Tecnica Lavori Pubblici, in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), alla presenza di un dipendente del suddetto Comune.

#### **9.4.3. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.**

- a) ai sensi del terzo comma, dell'art. 88, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni le richieste di informazioni, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio delle ore 12:00, del giorno 08.05.2024;
- b) l'Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Villafranca Piemonte osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
- c) il presente disciplinare, la lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili ai soli operatori economici invitati sulla piattaforma telematica di cui all'art. 1.3 (TRASPARE del Comune di Villafranca Piemonte) dal quale possono essere scaricati gratuitamente;
- d) l'intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet del Comune di Villafranca Piemonte, dal quale può essere scaricata liberamente.

#### **9.4.4. CHIARIMENTI.**

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, è possibile procedere attraverso le seguenti modalità: attraverso comunicazioni sulla piattaforma telematica.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine perentorio delle ore 12:00, del giorno 10.05.2024.

#### **9.4.5. MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA.**

Il modello per l'offerta economica è generato sulla piattaforma.

### **10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI.**

#### **10.1. CONTROVERSIE.**

##### **10.1.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di trenta giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi quindici giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

### **10.1.2. CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE.**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi, rispettivamente, degli art. 210 e seguenti, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

### **10.1.3. SUPPLENTE.**

Ai sensi dell'art. 124, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso ai sensi del terzo e quarto comma, dell'art. 92, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

## **10.2. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI.**

### **10.2.1. COMPUTO DEI TERMINI.**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento della Comunità Europea n. 1182/71, del Consiglio del 03.06.1971.

### **10.2.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Villafranca Piemonte nella persona del Responsabile Unico del Progetto, geom. Mauro BORELLO;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui alla lettera a), del primo comma, dell'art. 4, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni, con provvedimento dell'Autorità Garante n. 7 del 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2010 – supplemento ordinario n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **10.2.3. ACCESSO AGLI ATTI.**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 35 e 36, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione efficace, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

### **12.2.4. NORME RICHIAMATE, DOCUMENTI INTEGRANTI LE DISPOSIZIONI DI GARA.**

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- b) il regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

### **12.3. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.**

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Villafranca Piemonte, lì 23.04.2024.

## **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**(BORELLO geom. Mauro)**

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **ALLEGATI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE:**

(secondo comma, dell'art. 48, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni)

- allegato A - domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione;
- allegato B - dichiarazione a corredo dell'offerta;
- allegato C - dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- allegato D – sopralluogo
- allegato E – Documento di Gara Unico Europeo;
- allegato F – schema di offerta economica;
- allegato G – criteri di valutazione.